

CITTA' DI COPERTINO

PROVINCIA DI LECCE

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E  
MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON  
PERICOLOSI

AUTORIZZAZIONE UNICA – ART. 208 D.LGS. 152/2006

Decreto Ministeriale n. 127/2024

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (END OF  
WASTE) DEI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E  
DEMOLIZIONE E DI ALTRI RIFIUTI INERTI DI ORIGINE  
MINERALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 2,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152

*Revisione 0 del 25 AGOSTO 2025*

Committente:

*LA NUOVA CICCARESE COSTRUZIONI SRL*

Il consulente

*Dott. Luigi PALMISANO*

## Sommario

<b>1</b>	<b><i>Premessa</i></b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b><i>Inquadramento normativo</i></b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b><i>Decreto n.127/2024 - Rifiuti ammissibili</i></b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b><i>Verifiche sui rifiuti in ingresso</i></b> .....	<b>7</b>
4.1	Procedura di accettazione dei rifiuti .....	8
4.2	Gestione delle non conformità dei rifiuti in ingresso.....	8
<b>5</b>	<b><i>Processo di lavorazione</i></b> .....	<b>9</b>
5.1	Deposito dell'aggregato recuperato.....	9
<b>6</b>	<b><i>Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato</i></b> .....	<b>10</b>
6.1	Controlli sull'aggregato recuperato.....	10
6.2	Test di cessione sull'aggregato recuperato.....	12
6.3	Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato .....	13
6.4	Utilizzo dell'aggregato recuperato .....	13
<b>7</b>	<b><i>Dichiarazione di conformità</i></b> .....	<b>16</b>

## 1 Premessa

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il n. 127/2024 ha pubblicato il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152".

Tra le tipologie di rifiuti trattabili nell'impianto della committenza sono presenti alcuni inclusi nel Decreto N. 127/2024, Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato.

La committenza intende chiedere all'Autorità Competente l'aggiornamento della suddetta Autorizzazione Unica come previsto dall'art. 8, comma 1 del Decreto N. 127/2024.

La ditta intende gestire i rifiuti ricompresi nella Tabella 1 del Decreto N. 127/2024

Tabella 1: Rifiuti ammessi

Codice CER	Descrizione
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101206	Stampi di scarto
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	Rifiuti della produzione di materiale compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
200301	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività demolizione

Si precisa che dal punto di vista del ciclo produttivo l'attuale piazzola impermeabilizzata sarà utilizzata e gestita in modo tale che saranno presenti due aree distinte:

- area destinata ai rifiuti in ingresso;
- area destinata allo stoccaggio degli inerti riciclati in attesa di verifica di rispondenza ai requisiti prestazionali e ambientali (Tabelle 2 e 3 del Decreto N. 127/2024).

Gli inerti riciclati conformi ai requisiti prestazionali e ambientali saranno quindi stoccati al di fuori della piazzola impermeabilizzata.

## 2 Inquadramento normativo

La nozione di EoW, ossia la “cessazione di qualifica di rifiuto”, nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.

L'EoW si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

Nel recepire la direttiva 2008/98 nel D.Lgs. 152/2006 è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto” la quale prevede, al comma 3, che:

*“Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a. La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b. Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto;*
- c. La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e/o sulla salute umana.”*

Con l'entrata in vigore del Decreto N.127/2024 si fissano alcuni obblighi per i gestori degli impianti autorizzati al recupero di rifiuti inerti da demolizione e si stabiliscono dei criteri in base ai quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ed altri rifiuti inerti di origine minerale che rispettano altri criteri, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184 -ter del D.Lgs. 152/2006 e sono denominati “AGGREGATO RECUPERATO”.

### 3 Decreto n.127/2024 - Rifiuti ammissibili

Secondo il Decreto n. 127/2024 per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i seguenti rifiuti inerti:

*Tabella 2: Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato*

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 170101 Cemento 170102 Mattoni 170103 Mattonelle e ceramiche 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010409 Scarti di sabbia e argilla 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati ed i rifiuti identificati dal codice EER170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati nella suddetta tabella finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006.

## **4 Verifiche sui rifiuti in ingresso**

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari.

L'azienda si è già dotata di un sistema di controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che essi corrispondano alle caratteristiche previste dal Decreto n. 127/2024, definendo le corrette operazioni per l'accettazione del rifiuto in ingresso all'impianto e la formazione dei lavoratori sulla corretta procedura da seguire.

Il sistema garantirà il rispetto dei seguenti obblighi predisponendo una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella I dell'Allegato 1 del Decreto n. 127/2024, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni-qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

#### **4.1 Procedura di accettazione dei rifiuti**

L'azienda si è già dotata di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità è comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.

#### **4.2 Gestione delle non conformità dei rifiuti in ingresso**

Se durante la procedura di accettazione si evidenziasse una delle seguenti situazioni:

- Carico di rifiuti o parte di esso non conforme al controllo;
- assenza totale o parziale della documentazione obbligatoria prevista dalle normative vigenti in materia di rifiuti;
- irregolarità o difformità da quanto dichiarato dal produttore;
- l'azienda non accetterà il carico, l'automezzo sarà respinto e il rifiuto non conforme ritornerà indietro dal produttore iniziale dello stesso.

L'addetto all'accettazione provvederà a:

- trattenere copia del formulario relativa al rifiuto respinto a controprova dell'avvenuto diniego;
- specificare, salvo il caso in cui il carico sia respinto per intero, la quantità di rifiuti ricevuta, corredata da data, ora e firma;
- specificare con esattezza nel formulario il motivo del rifiuto parziale o totale.

La ditta infine procederà a redigere verbale scritto di non conformità contenente almeno le seguenti informazioni:

- identificativo del verbale;
- data e ora di compilazione;
- identificativo del FIR;
- motivo del respingimento;
- azioni intraprese.

Entro 24 ore dell'avvenuto respingimento del carico di rifiuti il responsabile dell'impianto provvederà a dare comunicazione scritta alle autorità competenti (Provincia ed ARPA Puglia).



## **5 Processo di lavorazione**

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante le seguenti fasi:

- macinazione,
- vagliatura,
- selezione granulometrica,
- separazione dell'eventuale frazione metallica e di frazioni indesiderate. Nel corso delle fasi precedentemente descritte potrebbe succedere che una ridottissima frazione di rifiuti sia estranea alle tipologie di rifiuti per il cui l'impianto sarà autorizzato. Il tal caso le frazioni non idonee (per es. legno, metalli, plastica, ecc...) saranno raccolte e destinate a smaltimento secondo la normativa vigente.

### **5.1 Deposito dell'aggregato recuperato**

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

## **6 Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato**

### **6.1 Controlli sull'aggregato recuperato**

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà essere garantito il rispetto delle concentrazioni limite di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 al Decreto N. 127/2024.

Tabella 3: elenco dei parametri da ricercare – stralcio DM 127/2024, tabella 2

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURI AROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come sostanza secca	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Benzo(b) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(k.) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(g,h,i) perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Dibenzo(a,e) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,l) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,i) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) pirene.	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	5	
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come sostanza secca	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1	60	
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2	15	
Materiali galleggianti (4)	cm³/kg	<5	<5	
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%	

## 6.2 Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultra centrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH		5,5 < > 12,0

Il rispetto dei suddetti limiti è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

La dichiarazione sostitutiva (vedi modello di Dichiarazione di Conformità successivamente riportata) è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del Decreto n. 127/2024 ed è inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alla Provincia e ad ARPA PUGLIA.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, **copia della suddetta dichiarazione**, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Il produttore di aggregato recuperato conserva per **cinque anni**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

### 6.3 Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato

Nella Tabella 4 dell'Allegato 1 al Decreto n. 127/2024 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato.

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche
UNI EN 13108	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero

### 6.4 Utilizzo dell'aggregato recuperato

L'aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 al Decreto n. 127/2024 per:

- Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- Realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;

- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) produzione di clinker per cemento;
- i) produzione di cemento.

In Tabella 5 del DM 127/2024 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di opere di protezione (armourstone)	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
Realizzazione del corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Capitolato tecnico dell'opera
Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Realizzazione di strati accessori	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali a titolo esemplificativo misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 Tipo B
Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI EN 13242	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E Dm 17 genn. 2018 NTC: par. 11.2.9.2
Produzione di clinker per cemento	Non pertinente	Standard prestazionali indicati in Tabella 6
Produzione di cemento	Non pertinente	UNI EN 197-6

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Sostanze organiche (TOC)	% espresso come sostanza secca	2
Mercurio	mg/kg espressi come sostanza secca	1
Sommatoria Tallio+Cadmio	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Cloruri come Cl	% espresso come sostanza secca	0,5
Solfati come SO <sub>3</sub>	% espresso come sostanza secca	2
Magnesio come MgO	% espresso come sostanza secca	15

Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

## **7 Dichiarazione di conformità**